

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1891

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MULÈ

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di disciplina dell’elezione e della durata in carica dei componenti degli organi territoriali e nazionali dell’Ordine dei giornalisti

Presentata il 23 maggio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, composta da un unico articolo, si propone di modificare in più punti la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante ordinamento della professione di giornalista, al fine di rivedere le modalità di elezione dei consigli regionali e del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

In particolare, le modifiche hanno ad oggetto la composizione dei consigli regionali o interregionali, prevedendo che sei giornalisti professionisti e tre pubblicisti siano eletti a scrutinio segreto a maggioranza relativa dei voti (e non a maggioranza assoluta, così come attualmente previsto). Inoltre, è introdotto l’espreso riferimento al fatto che gli eleggibili debbano manifestare la propria disponibilità a candidarsi almeno dodici giorni prima del giorno di elezione.

In questo caso, l’assemblea per l’elezione del consiglio regionale viene convocata una sola volta e l’elezione sarà valida « qualun-

que sia il numero degli intervenuti ». Viene altresì introdotta la modalità di voto telematica da remoto, oltre a quella in presenza. Per lo svolgimento delle votazioni in modalità telematica sono previsti due giorni, mentre solo un giorno — della durata di otto ore — per le votazioni in presenza.

I componenti del consiglio regionale restano in carica per quattro anni e possono essere rieletti.

Viene altresì modificata la composizione del Consiglio nazionale dell’Ordine prevedendo che lo stesso sia composto da non più di sessantuno membri di cui quaranta giornalisti professionisti e ventuno pubblicisti. La nuova formulazione prevede che i candidati al Consiglio nazionale debbano essere titolari di una posizione previdenziale attiva.

I componenti del Consiglio nazionale restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dodici giorni prima del primo giorno di votazione »;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Essi sono eletti, a scrutinio segreto, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine »;

b) all'articolo 4:

1) al primo comma:

1.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'elezione dei membri del Consiglio deve essere indetta almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica »;

1.2) al secondo periodo, le parole: « per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata » sono sostituite dalle seguenti: « tramite posta elettronica certificata »;

2) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa.

L'elezione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti »;

c) all'articolo 5, primo comma, primo periodo, le parole: « fra gli elettori presenti » sono soppresse;

d) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Art. 6. — (*Scrutinio e proclamazione degli eletti*) — 1. Il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede sulle quali l'elettore può scrivere un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

2. Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi da remoto e in un giorno in presenza per la durata di otto ore al giorno.

3. Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

4. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei consiglieri da eleggere.

5. Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti »;

e) all'articolo 7, primo comma, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

f) all'articolo 12:

1) al terzo comma, le parole: « negli ultimi tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ultima consiliatura »;

2) al quarto comma, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

g) all'articolo 16:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri di cui quaranta professionisti e ventuno pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva »;

2) al quinto comma, il sesto periodo è soppresso;

3) il settimo comma è sostituito dal seguente:

« Le elezioni devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica »;

h) all'articolo 17, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

i) all'articolo 19, quarto comma, la parola: « triennio » è sostituita dalla seguente: « quadriennio »;

l) all'articolo 20, primo comma, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

« *g-bis)* redige il regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto e in presenza, previa approvazione del Ministro della giustizia ».

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, le modifiche necessarie ad adeguarlo alle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificata dal comma 1 del presente articolo.

